




# COMUNE DI URI

PROVINCIA DI SASSARI

---

## REGOLAMENTO COMUNALE

### PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO



Approvato con deliberazione consiliare n. 45 del 05.09.2007

# **TITOLO I° NORME GENERALI**

## **ARTICOLO 1 AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente regolamento disciplina le azioni e i comportamenti cui debbono uniformarsi i soggetti che realizzano interventi nel sottosuolo stradale di proprietà comunale ovvero soggetto a servitù di uso pubblico, al fine di armonizzare gli stessi interventi con gli interessi pubblici connessi alla gestione della viabilità urbana ed alla relativa attività manutentiva, nonché alla prestazione di servizi alla cittadinanza in termini qualitativamente e temporalmente adeguati.

Al fine di consentire un ottimale sfruttamento del patrimonio pubblico e un corretto e trasparente rapporto tra Amministrazione e soggetti attuatori degli interventi, le norme seguenti definiscono un quadro disciplinare di riferimento unitario tramite la prefissione di regole procedurali.

## **ARTICOLO 2 DISCIPLINA DI RIFERIMENTO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle prescrizioni e alle norme vigenti in materia, ed in particolare al Nuovo Codice della strada, approvato con D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni, e relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni e integrazioni. Dovranno inoltre essere scrupolosamente osservate le norme vigenti in materia di sicurezza che regolano la costruzione di elettrodotti, gasdotti, acquedotti, linee telefoniche, ecc..

## **ARTICOLO 3 DOMANDE DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO**

Le domande per le concessioni di occupazione di suolo pubblico relativamente agli interventi oggetto del presente regolamento, devono essere indirizzate al Comune di Uri, Ufficio Tecnico e corredate di tutti i disegni necessari (planimetrie in adatta scala, particolari dei manufatti, ecc.).

Nelle domande devono essere indicati:

- a) la durata prevista dei lavori;
- b) l'estensione e le dimensioni di ingombro del cantiere con relativa quantificazione della superficie di suolo occupato;
- c) gli eventuali suggerimenti relativi a modifiche di traffico che si rendesse necessario assumere per consentire l'esecuzione dei lavori;
- d) gli Enti concessionari di pubblici servizi e soggetti privati, utenti degli spazi soprastanti o sottostanti al suolo stradale, ai quali il richiedente ha contemporaneamente segnalato l'intervento da eseguire, con dichiarazione di assunzione di ogni responsabilità nei confronti di altri Enti concessionari di pubblici servizi o privati non interpellati;
- e) eventuali accordi preventivi, stipulati con i soggetti di cui alla lettera d) al fine di garantire la compatibilità del posizionamento delle nuove opere con gli altri sotto servizi presenti, fermo restando il rispetto delle prescrizioni tecniche che disciplinano la materia.

In caso di lavori di pronto intervento, il richiedente, avvertirà immediatamente dell'inizio dei lavori, per gli eventuali incombenti relativi all'assicurazione del traffico stradale, l'Ufficio Tecnico comunale, preposto al rilascio della concessione, assumendosi tutte le responsabilità e provvedendo alle cautele del caso per non arrecare danni a persone o cose. Per tale procedura "di urgenza" è ammessa anche la comunicazione a mezzo fax, telegramma e trasmissione telematica. Il richiedente, in detti casi, è tenuto comunque a produrre le regolari domande, corredate dalla documentazione di cui al comma 2, entro ventiquattrore dalla comunicazione.

#### **ARTICOLO 4**

### **ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI CONNESSI ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO**

L'occupazione del sottosuolo stradale di proprietà comunale ovvero soggetto a servitù di uso pubblico, sarà consentita con le limitazioni stabilite dal D.lgs 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni e integrazione, con l'onere di rimettere in pristino i sedimi stradali manomessi a carico del richiedente, a norma delle prescrizioni tecniche previste dall'articolo 11 del presente regolamento.

Salve diverse pattuizioni fra l'Amministrazione Comunale ed il richiedente, il richiedente stesso sarà tenuto anche, a semplice richiesta del Comune, senza diritto ad alcuna indennità e nel più breve termine di tempo possibile, a spostare, modificare o a rimuovere gli impianti collocati ed esistenti nel sottosuolo o sul soprassuolo, qualora ciò sia necessario per l'impianto di servizi municipali o per modificazioni della sistemazione stradale e per motivate ragioni di interesse pubblico sopraggiunto, restando a totale suo carico tutte le maggiori spese che il Comune fosse costretto a sostenere per il fatto della concessione di cui trattasi.

#### **ARTICOLO 5**

### **CONFERENZE DEI SERVIZI**

Al fine di programmare e coordinare i lavori da effettuarsi nel sottosuolo stradale di proprietà comunale ovvero soggetto a servitù di uso pubblico, entro il secondo mese di ciascun anno solare, il Responsabile del settore preposto al rilascio della concessione indice una conferenza dei servizi invitando le aziende concessionarie dei pubblici servizi richiedenti o comunque interessati al rilascio delle concessioni.

Gli interventi comportanti modifiche alla circolazione dei mezzi pubblici o interruzione nell'erogazione di altri servizi pubblici sono subordinati, in assenza degli accordi previsti all'articolo 3, comma 2, lettera e) del presente regolamento, alla indizione di apposita conferenza dei servizi da parte del Responsabile del Settore competente al rilascio della concessione.

Alle conferenze dei servizi con Enti concessionari di pubblici servizi si applicano le disposizioni previste agli articoli 14 e 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **ARTICOLO 6**

### **CONVENZIONI E ACCORDI**

Qualora la frequenza e l'entità degli interventi previsti lo rendano opportuno il Responsabile del Settore Tecnico preposto al rilascio della concessione può stipulare, previa sottoposizione alla Giunta delle clausole essenziali, convenzioni e accordi con i concessionari.

Agli accordi stipulati ai sensi del precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

Le convenzioni e gli accordi di cui ai commi precedenti possono derogare, per motivate ragioni di pubblico interesse a quanto previsto da singole disposizioni del presente regolamento.

## **ARTICOLO 7 ESECUZIONE DEI LAVORI**

I lavori dovranno essere condotti in modo da non intralciare la circolazione stradale e comunque secondo le disposizioni prescrittive dell'Amministrazione comunale, del presente regolamento, delle prescrizioni tecniche ovvero secondo quanto stabilito dagli accordi e nel rispetto delle disposizioni specifiche contenute nell'atto di concessione.

Durante la esecuzione dei lavori dovrà essere predisposta dal richiedente, a propria cura e spese, idonea segnaletica stradale di preavviso di lavori in corso e di protezione e delimitazione della zona stradale manomessa, come prescritto dal Nuovo Codice della Strada D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Ulteriori disposizioni relative alla segnaletica possono essere impartite in via generale nelle prescrizioni tecniche di cui all'articolo 11 del presente regolamento e nell'atto di concessione.

Qualora i lavori di ripristino sono a carico di più concessionari i medesimi possono provvedervi anche mediante associazioni temporanee di imprese.

## **ARTICOLO 8 LAVORI URGENTI**

**Per la esecuzione di lavori urgenti** e indifferibili per la presenza di pericoli per la pubblica e privata incolumità o per motivi di igiene, per guasti a linee elettriche, a reti idriche, fognarie e telefoniche, il richiedente dovrà procedere all'immediata esecuzione delle opere necessarie a scongiurare il pericolo e/o il disagio e, contemporaneamente, tramite idoneo mezzo di comunicazione (fax, telegramma ecc.), *dovrà obbligatoriamente:*

a) dare distinta ed immediata comunicazione scritta all'Ufficio Tecnico per gli adempimenti di Legge;

b) entro i due giorni successivi, dalla data di comunicazione di intervento urgente, il concessionario, dovrà obbligatoriamente presentare regolare domanda come specificato dall'art. 3, allo scopo di ottenere l'autorizzazione e le relative prescrizioni per i ripristini stradali, oltre che versare i diritti di cui al successivo art. 13;

**La violazione, di uno o più punti del presente articolo, equivale alla realizzazione di una manomissione non autorizzata** che prevede l'applicazione di una **sanzione pecuniaria di Euro 100,00.**

## **ARTICOLO 9 DANNI**

Qualora dall'esecuzione degli interventi derivino danni di qualunque natura a beni del Comune, degli Enti concessionari di pubblici servizi o di terzi, il richiedente provvederà a comunicare tempestivamente il fatto al Comune, operando comunque, per quanto

possibile ed in collegamento con gli enti concessionari di pubblici servizi interessati, per una pronta constatazione dei danni a ciò conseguenti, per il più rapido ripristino del servizio e dei manufatti danneggiati e provvedendo direttamente al risarcimento di eventuali danni ulteriori.

Tutte le eventuali responsabilità inerenti portanza e/o stabilità del terreno, relativi ai manufatti presenti su suolo pubblico e più in generale inerenti la realizzazione dell'opera oggetto della domanda, ivi comprese le responsabilità derivanti da violazione delle normative vigenti antinfortunistiche e di sicurezza sul lavoro, saranno esclusivamente a carico del richiedente essendo espressamente esclusa qualsiasi imputazione al Comune.

Ogni più ampia responsabilità per qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare, prima del collaudo, in dipendenza della manomissione e/o occupazione di suolo pubblico e della esecuzione dell'opera, ricadrà esclusivamente sul richiedente, restando perciò l'Amministrazione comunale totalmente esonerata ed altresì sollevata ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti dai terzi stessi, fermo restando gli obblighi in capo al concessionario previsti dagli articoli 10 e 11 del presente regolamento.

Per una maggiore garanzia verso l'Amministrazione e verso terzi, il concessionario o l'impresa esecutrice dei lavori dovrà produrre documentazione attestante il possesso di idonea copertura assicurativa.

## **ARTICOLO 10 TERMINE LAVORI**

I lavori devono essere svolti nel termine stabilito dall'Amministrazione Comunale, sentito il richiedente ed in relazione alle previsioni dell'articolo 3, comma 2 del presente regolamento.

Il richiedente dovrà predisporre tutta la manodopera, mezzi e materiali occorrenti affinché il lavoro abbia termine nel limite del tempo stabilito nel provvedimento di autorizzazione.

In caso di ritardo nel compimento dei lavori, a qualsiasi motivo sia imputabile, il richiedente dovrà presentare la domanda di rinnovo dell'occupazione così come disciplinato dalla normativa vigente in materia di occupazione di suolo pubblico.

Il rinnovo dell'occupazione può essere chiesto una sola volta e per giustificato motivo.

Per interventi completati oltre il termine prefissato nella concessione o nel provvedimento di rinnovo della concessione, il concessionario è soggetto ad una penale nella misura pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo.

## **ARTICOLO 11 TERMINE PER I RIPRISTINI**

Il termine per i ripristini delle pavimentazioni, da concedere ai titolari di autorizzazioni per interventi nel sottosuolo stradale, viene stabilito nel modo seguente:

- cinque giorni dopo l'ultimazione dei lavori per gli interventi di ripristino di pavimentazioni stradali in asfalto o cemento;
- sette giorni per il dopo l'ultimazione dei lavori per gli interventi di ripristino di pavimentazioni in piastrelle o pietrini;

- dieci giorni dopo l'ultimazione dei lavori per gli interventi di ripristino di pavimentazioni in lastre di granito;

Decorso inutilmente il termine assegnato per il ripristino, l'Amministrazione Comunale, senza alcun preavviso, procederà all'incameramento della cauzione la quale verrà utilizzata per l'esecuzione d'ufficio dei lavori non realizzati.

Restano ferme le sanzioni per i ritardi nell'esecuzione dei ripristini di cui all'articolo 9 del presente regolamento.

## **ARTICOLO 12**

### **OBBLIGHI DI MANUTENZIONE SUCCESSIVA ALLA ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

I tratti di strada o di marciapiedi manomessi rimarranno in manutenzione al richiedente per la durata di **mesi sei a partire dalla data di ultimazione dei lavori**, data che dovrà essere comunicata per iscritto all'Ufficio comunale preposto al rilascio della concessione, e constatata dall'Ufficio medesimo mediante sopralluogo dai tecnici delle due parti.

Durante il periodo di manutenzione il richiedente dovrà provvedere a tutte le riparazioni che dovessero occorrere rinnovando i manti di copertura superficiale e le pavimentazioni che per imperfetta esecuzione dei lavori manifestassero cedimenti o rotture in genere.

Allo scadere del periodo di cui sopra l'utente dovrà richiedere la visita di collaudo, che non potrà comunque riguardare la funzionalità degli impianti, al fine di ottenere il documento attestante la regolare esecuzione dei lavori di scavo e ripristino delle sedi stradali, visita che dovrà avvenire entro trenta giorni dalla richiesta.

Qualora la dichiarazione non potesse essere rilasciata per constatato non raggiunto costipamento dei cavi coperti o per non regolare esecuzione dei lavori, il periodo di manutenzione verrà prorogato di sei mesi, e si rinnoveranno conseguentemente tutti gli oneri indicati nel presente articolo.

Nella comunicazione di ultimazione lavori inviata al Comune, il richiedente dovrà anche indicare la superficie complessiva realmente occupata con il cantiere (in metri quadrati), e ciò ai fini della determinazione della tassa di occupazione temporanea per la durata effettiva della occupazione del suolo pubblico.

## **ARTICOLO 13**

### **PRESCRIZIONI TECNICHE**

Le manomissioni del suolo pubblico, comprendenti sia l'esecuzione degli scavi necessari che l'esecuzione delle opere di ripristino, saranno eseguiti secondo le prescrizioni tecniche Riportate nel titolo II° del presente regolamento.

Nei casi particolari in cui si rendesse necessario operare in difformità a quanto previsto dalle presenti norme, le modalità di esecuzione, sia in aumento che in diminuzione, saranno stabilite, ed autorizzate caso per caso, dall'Amministrazione comunale con adeguate motivazioni circa le ragioni di pubblico interesse giustificanti la deroga.

## **ARTICOLO 14 CAUZIONE**

PER I CONCESSIONARI DI PUBBLICI SERVIZI (ENEL, TELECOM, ABBANOA, Consorzi, Aziende Speciali, ecc.) si applicano i seguenti criteri:

- a) dovrà essere presentata apposita cauzione a garanzia della regolare esecuzione delle opere, pari a €. 10.000,00 (diecimila) per ogni anno solare;
- b) in caso di interventi con importo dei lavori maggiore o uguale ad €. 100.000,00 (centomila), i soggetti concessionari prima dell'inizio lavori dovranno costituire una ulteriore cauzione pari al 10% dell'importo dei lavori appaltati;

Le suddette cauzioni potranno essere costituite secondo quanto previsto nel regolamento contabile di questo Ente, mediante polizza fidejussoria bancaria e/o assicurativa, automaticamente rinnovabile di anno in anno su dichiarazione del concessionario.

CAUZIONE PER TUTTI I SOGGETTI PRIVATI NON CONCESSIONARI DI PUBBLICI SERVIZI:

- a) per interventi su strada bitumata: € 75,00/mq.
- b) per interventi su marciapiede: € 85,00/mq.
- c) per interventi su lastricati, acciottolati, selciati: € 200,00/mq.
- d) per interventi su pavimentazioni in calcestruzzo: € 60,00/mq.

In casi particolari, a seguito della valutazione delle caratteristiche tecniche e della estensione degli interventi di ripristino conseguenti ad eventuali danni, l'Ufficio Tecnico competente, nella figura del Funzionario Responsabile, potrà indicare un diverso importo da versare a titolo di cauzione.

Le cauzioni sopra elencate saranno recuperate dai concessionari dopo il collaudo dei ripristini e secondo le procedure previste nel vigente regolamento contabile di questo Ente.

Le cauzioni devono comunque essere ritirate entro il periodo massimo di un anno dalla data di fine intervento. Decorso questo termine non saranno più rimborsabili e l'Economo provvederà al versamento delle somme alla tesoreria comunale.

## **ARTICOLO 15 ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore trascorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

## **ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI INTERESSANTI STRADE E AREE CON PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO**

- 1) Gli scavi dovranno essere eseguiti, effettuando i necessari accertamenti ed adottando le dovute cautele per non danneggiare eventuali impianti tecnologici sotterranei od altro;
- 2) le tubazioni, condotte, cavidotti ecc. dovranno essere poste ad una profondità, rispetto al piano stradale, non inferiore a cm. 50;
- 3) gli scavi dovranno essere riempiti lo stesso giorno della loro apertura con misto cementato dosato con kg./mc. 40 di cemento rck 325, adeguatamente umidificato costipato e compattato fino ad una quota inferiore al piano stradale di cm. 25/30 ovvero con idoneo materiale arido da costipare e compattare adeguatamente, posto in opera a strati successivi di cm. 20. fino ad una quota inferiore al piano stradale di cm. 25/30. L'autorizzato, ogni qualvolta avrà realizzato un tratto massimo di mt. 20 (venti) lineari di scavo, salva altra disposizione, non potrà dare avvio ai lavori della tratta successiva, se non avrà provveduto al ripristino dello stesso.
- 4) sovrastante a detto materiale costipato, dovrà essere eseguito un massetto di calcestruzzo, dosato a ql./mc. 3 di cemento rck 325, per uno spessore minimo di cm. 20/25 il quale dovrà raccordarsi in modo perfetto ai piani cementati contigui;
- 5) eventuali pozzetti, chiusini o simili dovranno essere raccordati con calcestruzzo e se necessario riportati in quota, per consentire comunque l'uso e l'ispezione;
- 6) le opere d'arte, i manufatti, i tratti di terra, la segnaletica stradale eventualmente interessati dai lavori dovranno essere ripristinati a perfetta regola d'arte;
- 7) l'autorizzato dovrà eseguire i lavori con modalità tecniche tali da non arrecare danni presenti e futuri a cose o persone, restando a tal fine unico responsabile;

## **MARCIAPIEDI E AREE PAVIMENTATE**

- 1) la manomissione delle pavimentazioni dovrà essere eseguita, effettuando i necessari accertamenti ed adottando le dovute cautele per non danneggiare eventuali impianti tecnologici sotterranei od altro;
- 2) le tubazioni dovranno essere poste, rispetto al piano di pavimento, ad una profondità non inferiore a cm. 35/40;
- 3) gli scavi dovranno essere riempiti lo stesso giorno della loro apertura con misto cementato dosato con kg./mc. 40 di cemento rck 325, adeguatamente umidificato costipato e compattato ovvero con idoneo materiale arido da costipare e compattare adeguatamente, posto in opera a strati successivi di cm. 20. fino ad una quota inferiore al piano stradale di cm. 10;
- 4) la realizzazione della nuova pavimentazione, dovrà essere eseguita con manufatti nuovi ed uguali a quelli esistenti e dovrà essere eseguita a regola d'arte.